

## Condizioni Generali di Contratto di Eliticino Tarmac SA

### Preambolo

Eliticino Tarmac SA operated by Tarmac Aviation SA (di seguito denominata "Eliticino Tarmac") è una società anonima per azioni avente sede ad Agno e attiva nella gestione di basi elicotteristiche (elisuperfici) in varie località della Svizzera.

Con la prenotazione di un volo presso Eliticino Tarmac, il Cliente o il committente di un trasporto merci (di seguito denominati "Cliente") accetta automaticamente le seguenti Condizioni Generali di Contratto (CGC). In via sussidiaria, si applicano le disposizioni del diritto aeronautico interno e internazionale.

### I. Disposizioni generali

#### 1. Validità delle Condizioni Generali di Contratto di Eliticino Tarmac

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutti i trasporti che un Cliente pattuisce con Eliticino Tarmac. Eventuali deroghe a questa condizione acquistano validità solo se formulate per iscritto.

#### 2. Validità delle Condizioni Generali di Contratto dei partner

Qualora Eliticino Tarmac, oltre a provvedere al volo, agisca da intermediaria per accordi o prestazioni individuali attinenti ad altri organizzatori o società di servizi (di seguito denominati "Partner"), le prestazioni da essi fornite devono intendersi esclusivamente come rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e il rispettivo Partner, nel qual caso si applicano le eventuali Condizioni Generali di Contratto di quest'ultimo.

#### 3. Stipulazione del contratto

Il contratto di trasporto si concretizza con la prenotazione verbale o scritta. A titolo probatorio, Eliticino Tarmac può confermare la prenotazione verbale per iscritto.

#### 4. Prezzi e scadenze

4.1 Tutti i prezzi si intendono espressi in franchi svizzeri.

4.2 La validità di listini prezzi, prospetti illustrativi, inserti pubblicitari ecc. è riferita al rispettivo anno solare.

4.3 È riservata la facoltà di adeguare i prezzi in caso di maggiori tasse su cherosene, licenze di volo, atterraggio e simili.

4.4 Se nessun pagamento anticipato era stato pattuito, il termine di pagamento è di 30 giorni data fattura. Il 31° giorno il Cliente è considerato in sofferenza e, senza alcun preavviso, soggetto al pagamento di un interesse di mora del 5%.

4.5 Se il pagamento anticipato era stato previamente pattuito ma non viene effettuato, Eliticino Tarmac è autorizzata a rifiutare il trasporto.

4.6 I buoni hanno una validità di due anni e non danno diritto ad alcun pagamento in contanti. Eventuali azioni promozionali non sono cumulabili con altre agevolazioni.

#### 5. Scelta della base e dell'elicottero

5.1 Eliticino Tarmac stabilisce l'elisuperficie più adatta per l'adempimento del contratto.

5.2 Eliticino Tarmac stabilisce il tipo di elicottero più adatto.

5.3 Eliticino Tarmac ha il diritto, mantenendo invariate le condizioni per il Cliente, di affidare il trasporto a una terza parte.

#### 6. Potere ordinario di Eliticino Tarmac

6.1 Il pilota, in quanto comandante di bordo, ha potere ordinario nei confronti di tutti i passeggeri, i quali sono tenuti a osservare sia le sue istruzioni che quelle del personale di bordo.

6.2 Il Cliente che contravviene alle istruzioni impartite è tenuto a rispondere delle conseguenze del suo comportamento.

### II. Trasporto di persone

#### 7. Tipo di elicottero

Il tipo di elicottero scelto in sede di prenotazione non è vincolante. Eliticino Tarmac è quindi autorizzata a impiegare un tipo diverso di elicottero, senza che per il Cliente ciò comporti un aumento o una riduzione del prezzo.

#### 8. Voli panoramici

Per i voli panoramici si applicano le condizioni di partecipazione minima.

#### 9. Biglietti aerei

9.1 Prima del volo, Eliticino Tarmac emette i relativi titoli di trasporto individuale o collettivo (biglietti) in cui sono specificate le limitazioni di responsabilità civile in caso di decesso, di lesioni personali, di distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio personale, nonché di eventuale ritardo.

9.2 Se a causa di particolari circostanze Eliticino Tarmac non fosse in grado di emettere un biglietto, si applicheranno allora le limitazioni definite nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

#### 10. Bagaglio

10.1 Eliticino Tarmac provvede al trasporto del bagaglio personale, sempre che lo spazio e i requisiti di sicurezza lo consentano.

10.2 Un collo non deve superare le dimensioni massime di 80 x 40 x 30 cm e per ogni Cliente è ammesso un peso massimo di 20 kg. Se più passeggeri viaggiano in gruppo, il limite di peso viene calcolato per sommatoria.

10.3 Per motivi di sicurezza (per es. a causa di limiti di peso) Eliticino Tarmac può far trasportare il bagaglio separatamente su strada fino al luogo di destinazione convenuto, con relativi costi di trasporto a carico del Cliente.

10.4 All'atto della prenotazione, il Cliente deve comunicare se il suo bagaglio contiene oggetti di valore oppure apparecchiature/oggetti delicati, dovendo eventualmente pagare un supplemento o stipulare un'apposita assicurazione.

- 11. Ritardo, annullamento o cambiamento di programma da parte di Eliticino Tarmac**
- 11.1 Eliticino Tarmac si riserva il diritto di annullare un volo per motivi tecnici e/o meteorologici e/o operativi.
- 11.2 Eliticino Tarmac non risponde di eventuali danni conseguenti a ritardo o rinvio del volo per motivi tecnici, meteorologici, operativi o di altro genere non rientranti nella sua sfera d'influenza.
- 11.3 Un eventuale cambiamento di programma o di rotta imputabile a motivi tecnici, meteorologici od operativi non comporta alcun aumento né riduzione del prezzo.
- 11.4 Se per motivi tecnici o meteorologici Eliticino Tarmac fosse costretta a interrompere il volo prematuramente, essa provvederà a propria discrezione a condurre il Cliente con un altro elicottero o altro mezzo di trasporto, con la massima rapidità possibile, fino al luogo di partenza o a quello di destinazione. In caso di ritorno al luogo di partenza, Eliticino Tarmac recupererà il volo il più presto possibile, mentre se dovrà condurre il cliente fino al luogo di destinazione con un altro mezzo di trasporto se ne assumerà i relativi costi. È escluso ogni altro diritto.
- 11.5 Se prima del decollo Eliticino Tarmac avvisa il Cliente della possibile interruzione del volo per motivi meteorologici e il Cliente se ne assume il rischio, quest'ultimo è tenuto a pagare per il proseguimento del suo viaggio fino al luogo di destinazione o per il suo ritorno al luogo di partenza con un altro mezzo di trasporto. Egli dovrà pagare a Eliticino Tarmac il prezzo del trasporto pattuito anche in caso di interruzione del volo.
- 11.6 In caso di annullamento del volo per motivi non imputabili al Cliente, Eliticino Tarmac rimborserà il prezzo della prenotazione/contratto, sempre che non sia stato possibile proporre al Cliente localmente un'adeguata prestazione sostitutiva. È escluso ogni altro diritto.
- 11.7 Nel caso di voli panoramici e di voli organizzati a fronte di un buono, il volo può essere rinviato a una data successiva. È escluso ogni altro diritto. Se Eliticino Tarmac è in ritardo per propria colpa, il Cliente è tenuto ad accordarle un'adeguata dilazione di tempo. Richieste di risarcimento danni sono ammesse solo se il ritardo da parte di Eliticino Tarmac è imputabile a sua grave negligenza. Lo stesso vale nel caso di una condizione di impossibilità di cui Eliticino Tarmac è responsabile. In entrambi i casi, la responsabilità è limitata ai soli danni diretti. È espressamente escluso ogni ulteriore obbligo di indennizzo.
- 12. Ritardo, annullamento o cambiamento di programma da parte del Cliente**
- 12.1 Se il decollo ritarda perché il Cliente non si presenta all'imbarco all'ora stabilita, Eliticino Tarmac può annullare il volo, fatto salvo un adeguato tempo di attesa, nel qual caso il prezzo pattuito per il trasporto dovrà essere comunque pagato.
- 12.2 In caso di annullamento il Cliente è tenuto al pagamento di quanto segue:  
da 15 a 2 giorni prima della data del volo: 50% del prezzo totale  
24 ore ("no show" incluso) prima della data del volo: 100% del prezzo totale
- Inoltre, nel caso di contratti e di prestazioni individuali valgono le condizioni e spese di annullamento supplementari applicate dai partner.
- 12.3 I prezzi/contratti di trasporto e/o le prestazioni individuali non comprendono alcuna assicurazione per annullamento volo. Si raccomanda quindi al Cliente, se già non ne dispone, di provvedere alla relativa copertura assicurativa.
- 12.4 In caso di cambiamenti di programma (orario o rotta) da parte del Cliente, Eliticino Tarmac si riserva il diritto di applicare degli adeguamenti di prezzo.
- 13. Voli all'estero / documenti di viaggio**
- In caso di voli all'estero, il Cliente deve assicurarsi la disponibilità dei necessari documenti di viaggio (passaporto) e degli eventuali permessi di espatrio e di entrata (visto). Qualora un'autorità gli neghi l'espatrio o l'entrata, le spese e le eventuali sanzioni sono a suo carico.
- 14. Responsabilità per danni alla persona e al bagaglio**
- 14.1 Eliticino Tarmac risponde di sinistri a persone e di danni al bagaglio in conformità con le disposizioni dell'Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA) e le norme internazionali applicabili (Convenzione di Montreal e ordinanze (CE) n. 2027/97, (CE) n. 889/2002, (CE) n. 785/2004 e (CE) n. 285/2010.
- 14.2 Per quanto ammissibile, la responsabilità è limitata a colpa grave o dolo.
- 14.3 Eliticino Tarmac è esonerata dalla responsabilità nella misura in cui è in grado di dimostrare che il Cliente o una parte terza hanno provocato il danno o contribuito alla sua insorgenza per aver contravvenuto a un obbligo o commesso altro atto illecito od omissione colposa.
- 14.4 In caso di decesso e di lesione personale, Eliticino Tarmac risponde dei danni fino all'ammontare di 100'000 diritti speciali di prelievo (DSP) per ogni Cliente.
- Inoltre, Eliticino Tarmac risponde del danno comprovato a meno che essa non sia in grado di dimostrare che esso non è imputabile a violazione di un obbligo o ad altro atto illecito od omissione colposa da parte di suoi collaboratori o mandatari, oppure che il danno è esclusivamente riconducibile alla violazione di un obbligo da parte di terzi.
- 14.5 In caso di decesso e di lesione personale, ai sensi dell'art. 15 OTrA Eliticino Tarmac presta alle persone fisiche aventi diritto al risarcimento, entro il termine di 15 giorni, un immediato aiuto finanziario che in caso di decesso ammonta ad almeno 16'000 DSP.
- 14.6 Se Eliticino Tarmac, in caso di sinistro con danni a persone, offre per contratto al Cliente o a suoi congiunti un indennizzo superiore a quello dovuto per legge o se rinuncia alla prova a discarico, tale offerta o rinuncia valgono solo nei confronti dei danneggiati e non di assicurazioni sociali aventi diritto di regresso o di altri assicuratori.
- 14.7 Se Eliticino Tarmac, oltre all'assicurazione di responsabilità civile a favore del Cliente, ha stipulato un'assicurazione a favore di terzi trasportati che in caso di sinistro con danni a persone riconosce loro un indennizzo, Eliticino Tarmac imputerà allora i pagamenti dell'assicurazione infortuni ai diritti di responsabilità civile dei danneggiati.
- 14.8 La responsabilità civile in caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio consegnato è limitata a 1000 DSP per Cliente. Se all'atto della prenotazione il Cliente ha dichiarato un valore superiore ed eventualmente pagato il relativo supplemento, la responsabilità si estende fino all'ammontare della somma dichiarata, a meno che Eliticino Tarmac non dimostri che tale importo va oltre il reale interesse del Cliente alla consegna. La responsabilità decade in caso di danno riconducibile alle particolari caratteristiche del bagaglio o a un suo difetto intrinseco.
- 14.9 La responsabilità per danni derivanti da un ritardo nel trasporto è limitata a 4150 DSP per Cliente e a 1000 DSP per collo. Tale responsabilità decade se Eliticino Tarmac è in grado di dimostrare che i suoi collaboratori e mandatari hanno adottato ogni ragionevole misura per prevenire il danno o che non è stato possibile adottarla.
- 14.10 Se Eliticino Tarmac non trasporta il bagaglio su un suo elicottero e ne affida il trasporto a una terza parte, essa non risponde dei danni che ne potrebbero derivare.
- III. Trasporto di merci**
- 15. Lettera di trasporto aereo**
- 15.1 Prima del decollo, Eliticino Tarmac emette una lettera di trasporto aereo sulla quale sono riportati luogo di partenza, luogo di destinazione e peso totale del carico.

- 15.2 Il peso del carico viene determinato mediante il sistema di pesatura a bordo.
- 16. Prezzo del trasporto**
- 16.1 Il prezzo pattuito s'intende per il trasporto in normali condizioni di visibilità e di vento ed è calcolato in base al peso trasportato. Se è stato calcolato per rotazioni, viene conteggiato come rotazione un volo dal luogo di carico a quello di scarico e ritorno.
- 16.2 Particolari condizioni meteorologiche (per es. temperature elevate o vento forte) limitano l'efficienza dell'elicottero. Se ciò dovesse comportare un aumento di oltre il 10% del prezzo pattuito, Elitico Tarmac effettuerà il trasporto solo dopo essersi consultata con il Cliente.
- 16.3 Qualora il Cliente si renda responsabile di un prolungamento dei tempi di attesa e di volo (per es. a causa di una carente preparazione del cantiere, di indicazioni di peso errate, di componenti inadatti al montaggio ecc.), egli dovrà assumersi tali costi supplementari.
- 17. Approntamento e imballaggio del carico**
- 17.1 Il Cliente appronta il carico per il volo e lo imballa in modo che possa essere trasportato senza rischi né per la merce né per terzi e senza ritardi. Elitico Tarmac mette a disposizione materiali per il trasporto del carico, come secchi per calcestruzzo, reti e imbracature. Il Cliente può impiegare solo questo materiale per l'imballaggio e il fissaggio del carico ed è tenuto a trattarlo con cura.
- 17.2 Non è consentito superare i pesi e dimensioni di carico pattuiti. Eventuali eccessi sono soggetti ad adeguamenti di prezzo (costi di volo supplementari e diritti di controstallia). Elitico Tarmac si riserva inoltre il diritto, a spese del Cliente, di impiegare un altro tipo di elicottero.
- 17.3 Per motivi di sicurezza, Elitico Tarmac è autorizzata a richiedere un imballaggio diverso da quello scelto dal Cliente.
- 18. Predisposizione delle piazzole di decollo e di atterraggio**
- 18.1 Il Cliente è responsabile dell'ottenimento di tutti i necessari permessi di decollo, deposito e atterraggio al di fuori dei campi d'aviazione e di atterraggio, nonché per il sorvolo di aree densamente popolate, che egli dovrà mettere a disposizione di Elitico Tarmac prima del volo.
- 18.2 Il Cliente è tenuto a garantire la perfetta predisposizione delle piazzole di decollo e di atterraggio e la sicurezza locale, impedendo l'accesso a persone non autorizzate durante le operazioni di servizio aereo e facendo in modo che eventuali spettatori siano obbligati a rispettare la necessaria distanza di sicurezza.
- 18.3 Le piazzole di decollo e di atterraggio devono essere prive di polvere e gli oggetti sciolti devono essere rimossi o fissati. In fase di avvicinamento e di decollo, nonché durante il trasporto o il montaggio, le correnti discendenti possono raggiungere velocità da 120 a 180 km/h. È espressamente esclusa ogni responsabilità di Elitico Tarmac per eventuali danni che ne possono derivare per persone, animali o cose (autoveicoli, edifici ecc.).
- 18.4 Il Cliente è responsabile dell'osservanza delle vigenti norme di sicurezza da parte del proprio personale e di tutti coloro che si occupano del trasporto del carico o del suo montaggio, o che si trovano sulla piazzola di decollo e di atterraggio. Egli deve provvedere affinché essi siano muniti degli equipaggiamenti di sicurezza prescritti e ad allontanare dalla piazzola coloro che ne sono sprovvisti. In caso di sinistro derivante dall'inosservanza di queste norme è esclusa ogni rivendicazione di responsabilità e di rivalsa nei confronti di Elitico Tarmac.
- 18.5 In caso di sorvolo di zone abitate, il Cliente deve provvedere a informare i residenti dell'impiego dell'elicottero al più tardi cinque giorni prima del volo, comunicando luogo, ora e durata dell'impiego, tipo di carico, misure di sicurezza quali la chiusura di finestre e tendoni, fissaggio di oggetti sciolti, messa in sicurezza di animali, spostamento di automezzi e numero telefonico di Elitico Tarmac.
- 19. Ritardo/annullamento**
- 19.1 Per motivi tecnici, meteorologici od operativi, Elitico Tarmac può ritardare o annullare il volo senza alcun danno consequenziale.
- 19.2 Se il decollo ritarda perché la merce non è pronta per il trasporto o perché il Cliente non ha sufficientemente informato i residenti, oppure perché non è garantita la sicurezza sul luogo di decollo o di atterraggio, trascorso un ragionevole tempo di attesa Elitico Tarmac può annullare il volo. In tal caso il Cliente è tenuto a corrispondere le relative spese supplementari e un diritto di controstallia su base oraria.
- 19.3 Invece dell'annullamento Elitico Tarmac può, a propria discrezione, provvedere essa stessa al perfezionamento dell'imballo o delle misure di sicurezza. In tal caso il Cliente è tenuto a pagare le relative spese supplementari, debitamente documentate, e un diritto di controstallia su base oraria.
- 19.4 Se il Cliente annulla il volo 48 ore prima dell'orario di decollo o più tardi, Elitico Tarmac ha il diritto di esigere un indennizzo pari a 1/3 del prezzo pattuito per il trasporto.
- 20. Trasporto di merci pericolose, di valore o sensibili**
- 20.1 Il trasporto di merci pericolose (per es. esplosivi o sostanze chimiche) deve essere effettuato in conformità con le attinenti disposizioni IATA.
- 20.2 Nel trasporto di merci pericolose, il Cliente deve accertarsi sotto la propria responsabilità che tutti i collaboratori che si occupano del loro approntamento o trasporto siano in possesso della necessaria formazione professionale e delle licenze prescritte per legge. Su richiesta, egli è altresì tenuto a esibire tali licenze.
- 20.3 Se il Cliente richiede il trasporto di merci pregiate, il cui valore egli presuppone non sia sufficientemente coperto dalla responsabilità civile verso terzi prescritta dalla legge, egli è allora tenuto a comunicarlo a Elitico Tarmac prima della stipulazione del contratto nonché a corrispondere un supplemento di prezzo oppure a sottoscrivere un'apposita copertura assicurativa.
- 20.4 Se il Cliente richiede il trasporto di merci sensibili (animali, apparecchiature sensibili a vibrazioni, temperatura e pressione, materiali delicati, piante, alberi, vetro), egli è tenuto a comunicarlo a Elitico Tarmac prima della stipulazione del contratto nonché a corrispondere un eventuale supplemento di prezzo oppure a sottoscrivere un'apposita copertura assicurativa.
- 21. Responsabilità per danni materiali**
- 21.1 Elitico Tarmac risponde della distruzione, dello smarrimento o danneggiamento di merci, se il danno si è verificato durante il trasporto aereo, in conformità con le disposizioni dell'Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA) e con le norme internazionali applicabili.
- 21.2 Per quanto ammissibile, la responsabilità è limitata a colpa grave o dolo.
- 21.3 Elitico Tarmac è esonerata dalla responsabilità nella misura in cui è in grado di dimostrare che il Cliente, suoi dipendenti, suo personale ausiliario oppure una parte terza hanno provocato il danno o contribuito alla sua insorgenza per aver contravvenuto a un obbligo o commesso altro atto illecito od omissione colposa.
- 21.4 In caso di danneggiamento del carico, la responsabilità civile è limitata a 19 DSP per chilogrammo. Il Cliente può inoltre provvedere all'assicurazione del carico.
- 21.5 Se all'atto della prenotazione il Cliente ha dichiarato un valore superiore e corrisposto il relativo supplemento, la responsabilità si estende fino all'ammontare della somma indicata, a meno che Elitico Tarmac non dimostri che tale importo va oltre il reale interesse del Cliente alla consegna.
- 21.6 La responsabilità decade qualora il danno sia riconducibile alle particolari caratteristiche delle merci o a un loro difetto intrinseco.
- 21.7 La responsabilità per danni derivanti da un ritardo nel trasporto decade se Elitico Tarmac è in grado di dimostrare che i suoi collaboratori e mandatari hanno adottato ogni ragionevole misura per prevenire il danno o che non è stato possibile adottarla.

- 21.8 Per merce pericolosa, di valore o sensibile (incluse piante ed alberi), la responsabilità è in ogni caso limitata al prezzo del trasporto, supplemento compreso, salvo che Eliticino Tarmac abbia causato il danno intenzionalmente o per sua colpa grave.
- 21.9 Eliticino Tarmac non risponde dei danni alle merci trasportate o dei danni a terra se la responsabilità compete al Cliente.
- 21.10 Se il Cliente o suo personale subiscono un danno a terra dovuto all'esercizio dell'elicottero, Eliticino Tarmac ne risponde solo se essa lo ha causato intenzionalmente o per sua colpa grave.
- 21.11 Se il Cliente o il destinatario della merce riscontrano un danno verificatosi durante il trasporto, essi devono darne immediata notifica a Eliticino Tarmac per iscritto.
- 21.12 In caso di giustificati reclami per merce difettosa, Eliticino Tarmac provvede a propria discrezione a sostituire il materiale trasportato o a risarcire il deprezzamento. Nessun altro diritto all'indennizzo può essere fatto valere.
- 21.13 Eliticino Tarmac è assicurata contro i danni a merci trasportate nella misura in cui vi è obbligata per legge ed è responsabile del danno. Il Cliente che desidera una copertura più estesa è tenuto ad assicurarsi per proprio conto.
- 21.14 Se Eliticino Tarmac o la sua assicurazione risarcisce il danno arrecato a una terza parte, ma causato dal Cliente, da suoi dipendenti o da suo personale ausiliario, il Cliente è tenuto a indennizzare Eliticino Tarmac.
- 22. Voli all'estero / documenti di importazione ed esportazione**
- 22.1 Il Cliente provvede a tutti i documenti di importazione ed esportazione necessari per il trasporto internazionale di merci.
- 22.2 Per i voli all'estero, le normative estere riguardanti le modalità di esercizio di un elicottero potrebbero divergere da quelle vigenti in Svizzera.

#### **IV. Clausola liberatoria, diritto applicabile e foro competente**

- 23. Clausola liberatoria**  
Se singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto dovessero rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non dovrà influire sulla validità giuridica delle restanti disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace dovrà essere formulata, convertita o integrata in modo da renderla conforme, per quanto consentito dalla legge, allo scopo da essa perseguito.
- 24. Diritto applicabile e foro competente**  
Tutti i contratti di trasporto con Eliticino Tarmac, anche internazionali, sottostanno al diritto svizzero.  
La versione giuridicamente vincolante delle presenti CGC è la versione in lingua tedesca. In caso di dubbi dovuti a contraddizioni, malintesi o errori emergenti dalla traduzione in altre lingue, fa fede la versione tedesca.

Unico foro competente è **Lugano**.

01.01.2025